D.D. n. 2019/4613/0093953

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 18/1967, recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 241/1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI il R.D. 28 novembre 1923, n. 2440 ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante "Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014 n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale";

VISTO il D.M. 3 febbraio 2017, n. 233, registrato alla Corte dei Conti in data 7 febbraio 2017, Reg. n. 312, recante "Disciplina delle articolazioni interne, distinte in unità e uffici, delle strutture di primo livello dell'amministrazione centrale";

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTO il D.M. n. 5120/1/ BIS del 17/01/2019 con il quale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla responsabilità ed alla gestione dei dirigenti generali titolari dei Centri di Responsabilità individuati dal D.P.R. 95/2010;

VISTO il D.P.R. n. 18 del 31 gennaio 2018 di nomina del Min. Plen. Giorgio MARRAPODI a Direttore Generale per la Cooperazione allo sviluppo registrato alla Corte dei Conti il 02 febbraio 2018, reg. 227;

VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 125 recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, e in particolare l'art. 20 che attribuisce a questa Direzione Generale la valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni;

VISTO il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, "Regolamento recante: ‹‹Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo››", e in particolare l'art. 21;

VISTA la delibera del Comitato Congiunto n. 99 del 3 ottobre 2016, recante le "Linee guida disciplinanti il ricorso a valutatori esterni per la Valutazione", in attuazione dell'art. 21 dello Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

VISTA la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO l'art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice composta da esperti dello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

VISTO l'art. 77, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che i commissari siano scelti, in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC ed in caso di appalti di importi inferiori alla detta soglia o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;

VISTI gli art. 77, comma 12, 78 e 216, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 che prevedono che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art.78, la commissione giudicatrice continui ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenze e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione agli artt. 77, 78 e 216, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016 e quindi di predeterminare le suddette regole di competenza e trasparenza per la nomina delle commissioni giudicatrici al fine di consentire alla stazione appaltante DGCS l'espletamento delle procedure di affidamento necessarie per soddisfare i propri fabbisogni;

CONSIDERATA l'esigenza di definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al citato art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del medesimo decreto e nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

CONSIDERATA l'opportunità di demandare alla commissione l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi oltre che tecnico-economici delle medesime, al fine di garantire l'unitarietà del procedimento di valutazione e la terzietà del valutatore;

DECRETA

Sono adottati i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici di gara per le quali la DGCS è stazione appaltante come da articoli seguenti:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri si applicano alle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- necessariamente qualora la Commissione debba essere nominata nelle more dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 78 del D. Lgs n. 50/2016;

- in via facoltativa, qualora anche successivamente all'adozione della disciplina di cui all'art. 78 del D. Lgs n. 50/2016, la Commissione debba essere nominata nell'ambito di procedure che alternativamente siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria o non presentino particolare complessità, salvo quanto previsto per il Presidente dall'art. 77, comma 3.

Art. 2 - Modalità di nomina della Commissione

1. La Commissione è nominata con decreto del Direttore Generale per la Cooperazione allo sviluppo, o Vice Direttore Generale / Direttore Centrale competente, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2. Con il decreto di nomina della Commissione vengono attribuiti anche i compiti di segreteria e le funzioni di Presidente. Le funzioni di segreteria e di componente della commissione possono essere cumulabili.

Art. 3 - Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

2. Il Presidente è di norma individuato tra dirigenti o funzionari diplomatici con il grado non inferiore a Consigliere di Ambasciata; gli altri commissari possono essere individuati tra dirigenti, funzionari diplomatici, funzionari di area III ed esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Le funzioni di segretario, ove non cumulate, possono essere svolte da personale appartenente alla II area.

3. Ove non fosse possibile reperire soggetti dotati di adeguata professionalità in relazione allo specifico settore cui si riferisce il contratto da affidare, uno o più commissari potranno essere nominati all'esterno dell'Amministrazione.

Art. 4 – Criteri di selezione dei componenti della Commissione

1. La selezione dei componenti della Commissione deve essere improntata ai principi di competenza e rotazione.

2. Ai fini della valutazione della competenza, si tiene conto del titolo di studio, della concreta esperienza acquisita, in Italia e all'estero, nello specifico settore oggetto dell'affidamento e dell'esperienza comunque maturata nello svolgimento di procedure di gara, anche quale componente di commissioni giudicatrici o nella qualità di RUP.

Art. 5 – Incompatibilità

1. Ciascuno dei commissari, ivi compreso il Presidente, non deve aver svolto né può svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

2. I commissari o i segretari che versino in una situazione di conflitto di interesse sono tenuti a darne comunicazione all'organo tenuto alla nomina ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, anche ai sensi del D.P.R. n. 62/2013.

3. Ai fini di cui al precedente comma, si ha conflitto d'interesse quando i commissari o i segretari abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità ed indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.

4. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.77, commi 5 e 6, del D. Lgs n. 50/2016 e, a tal fine, in sede di prima riunione della commissione di gara devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito MAECI nella sezione Amministrazione Trasparente.

Roma, 27 maggio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
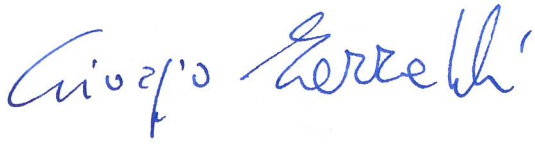
MIN. PLEN. GIORGIO MARRAPODI